



**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO TRIBUTARIO
DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI**

Approvato con delibera Consiglio Unione n. n.53 del 30.11.2011, esecutiva ai sensi di legge.

Articolo 1 – Istituzione e scopo del Consiglio Tributario

Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. N. 267/2000, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, in attuazione dell'art. 18, comma 2, del D. L. 78/2010, convertito dalla legge 122 del 30 luglio 2010, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della partecipazione di cui al comma precedente è istituito il Consiglio Tributario quale organo consultivo dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è un organo tecnico con funzioni consultive, propositive e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale. Esso viene costituito al fine di dare concreta operatività alla partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento di cui all'art. 18, comma 1, del D.L. 78/2010. Il Consiglio Tributario rappresenta un "tavolo tecnico" grazie a cui possano essere agevolati lo scambio di informazioni tra i membri e gli enti di relativa appartenenza e la tempestiva congiunta disamina di problematiche sostanziali e/o operative sottese all'attività di recupero dell'evasione fiscale e contributiva.

2. In occasione della sua prima seduta il Consiglio Tributario delibererà in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio, in attuazione di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 19 del D.L. 78/2010 (monitoraggio relativo all'emersione dei fabbricati sconosciuti al catasto).

3. In attuazione dell'art.1 del citato D.L. n. 203/2005, sono individuati i seguenti ambiti tipici di intervento per la partecipazione dell'ente locale all'accertamento:

- a. commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che svolgono attività d'impresa in assenza di Partita IVA attiva, che effettuano un'attività diversa da quella dichiarata, che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur qualificandosi come "enti non commerciali", appaiono svolgere attività lucrative;
- b. urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati, che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, che hanno omesso di dichiarare le plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati collabenti o da demolire;
- c. proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, riguardante tutte quelle situazioni di incongruenza tra i dati in possesso del comune e quelli dichiarati ai fini fiscali (proprietà o titolarità di diritti reali di godimento di unità immobiliari non indicate in dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, ed accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSU/TIA che abbiano rilevanza anche ai fini reddituali);
- d. residenze fittizie all'estero, relativo a quei soggetti che pur risultando formalmente residenti all'estero, mantengono l'effettivo domicilio nel comune;
- e. disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva, in assenza redditi dichiarati (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto);

4. Le sopra descritte attività di controllo si intendono comunque a titolo esemplificativo e non esaustivo dal momento che l'attività del Consiglio tributario può essere estesa a tutte le situazioni che si presumono non veritiere o non dichiarate ai sensi di legge.

Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario dell'Unione Terre di Castelli è composto dai seguenti membri designati dal Presidente con proprio provvedimento, sentita la Giunta dell'Unione:

- 1) Il Responsabile dei Servizi finanziari dell'Unione che assume la carica di Presidente
- 2) Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato,
- 3) Un responsabile comunale del servizio Tributi,
- 4) Un responsabile comunale del servizio Anagrafe,
- 5) Un responsabile comunale del servizio Interventi Economici,
- 6) Un responsabile comunale del servizio Edilizia/urbanistica.

Articolo 4 – Durata del Consiglio tributario

1. Il Consiglio Tributario resta in carica due anni dalla sua istituzione.

Articolo 5 – Funzionamento del Consiglio Tributario

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente. Il Consiglio Tributario designa a maggioranza di voti dei componenti un Vicepresidente.

2. Al Presidente spetta il compito di presiedere e convocare le sedute, anche su richiesta di uno dei suoi membri senza l'osservanza di particolari formalità. In caso di assenza del Presidente detti compiti sono svolti dal Vicepresidente.

3. Il Consiglio Tributario si riunisce in tutte le occasioni che riguardano attività e verifiche inerenti uno o più comuni; si riunisce inoltre, di norma, almeno, due volte all'anno per definire le linee guida e l'organizzazione generale.

4. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche. Esse sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

5. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso decisioni approvate a maggioranza dei voti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

6. Di ciascuna seduta viene redatto il verbale che dovrà essere firmato dal Presidente della seduta e dal segretario.

7. La sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.

8. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Unione e/o alle Amministrazioni Comunali dei comuni che ne fanno parte, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

Articolo 6 – Doveri dei Consiglieri

1. I membri del consiglio tributario sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.

2. È fatto obbligo a ciascun consigliere di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente lo riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di debito e credito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza.

3. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il voto determinante.

Articolo 7 – Locali e mezzi

- 1.** Il Consiglio Tributario ha sede presso l'Ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dal servizio Entrate dell'Unione.
- 2.** Il Consiglio Tributario potrà utilizzare i mezzi, anche informatici, messi a disposizione dal Servizio Entrate dell'Unione e dei Comuni ed ogni altra risorsa disponibile in grado di agevolare l'attività senza aggravio di spese.
- 3.** Per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa alle sue funzioni il Consiglio Tributario si avvale del supporto tecnico degli uffici dell'Unione e dei comuni che ne fanno parte.
- 4.** Stante quanto disposto dall'art. 18, comma 2-bis del D.L. 78/2010, a favore dei membri del Consiglio Tributario non sono previsti compensi né rimborsi per le spese eventualmente sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 8 – Entrata in vigore e modifiche

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera con cui viene approvato.
- 2.** Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio dell'Unione il quale può sentire il Consiglio Tributario.